

# QUEL CONNUBIO (OBBLIGATO) TRA IPPICA E SPORT

di Avv. Valérie Peano, Partner di Eglia

## Per

far fronte alle difficoltà del comparto dello sport danneggiato dalla sospensione delle attività sportive

durante il periodo di emergenza sanitaria, l'articolo 217 del cosiddetto "decreto Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77), ha istituito, per il biennio 2020-2021 il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo viene finanziato secondo quanto previsto dall'articolo 217, co. 2, del predetto Decreto il quale dispone che: "dalla data di entrata in vigore del decreto legge e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all'erario".

Sempre l'articolo 217, co. 2, del decreto Rilancio, stabilisce che il finanziamento del Fondo viene determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 con l'avvertenza che, qualora, nel biennio, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla predetta percentuale fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, "verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145", ovvero, per intenderci, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e della Sport e Salute Spa.

L'istituzione del Fondo nasce sulla spinta del mondo del

**La previsione normativa del decreto Rilancio, meglio conosciuta come "Salva Sport", promette misure anche per l'ippica: o, meglio, dall'ippica**

calcio durante il periodo del *lockdown* ed è stato anche vigorosamente difeso, attraverso i mezzi di stampa, dal presidente della Lega pro, Francesco Ghirelli, il quale ha sostenuto "se lo sport italiano ha necessità dello 1 per cento e il calcio dello 0,5 per cento, è perché occorre dare linfa a tutto il sistema e non fare gli interessi di qualcuno a discapito di quelli degli altri". Tant'è, il ministro Vincenzo Spadafora in qualità di Autorità delegata in materia di sport (ai sensi dell'art. 217 co. 3 del decreto Rilancio), di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, ha previsto la redistribuzione delle risorse del Fondo per l'anno 2020 "all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, secondo i criteri stabiliti con successivo atto dell'Ufficio dello Sport". Com'è noto, è il Coni a definire e trasmettere annualmente al ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

### L'APPLICAZIONE ESTENSIVA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Con determinazione direttoriale dell'8 settembre 2020, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è intervenuta per definire le modalità di calcolo e di applicazione della quota (di cui all'art. 217 comma 1 del decreto Rilancio) da versarsi a cura dei concessionari per l'offerta di scommesse "relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato



VALÉRIE PEANO

1. Articolo pubblicato sul Corriere dello Sport il 16/04/2020.



virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali”.

Tra questi, l’Agenzia vi ha incluso i concessionari per l’offerta di “concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento”, calcolando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta al netto dell’imposta unica calcolata nel periodo corrispondente. Tralasciando le complicazioni pratiche di applicazione del tributo aggiuntivo “salva sport” alla complessa tassazione dei giochi a base ippica, sorprende innanzitutto la loro inclusione, da parte dell’Agenzia, nell’ambito delle “scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere” di cui alla previsione del decreto Rilancio. Storicamente, proprio per le specificità del comparto ippico, i giochi a base ippica hanno sempre sostenuto la filiera ippica italiana, il funzionamento del sistema ippico e l’organizzazione delle corse dei cavalli attraverso importanti quote della loro raccolta. Specificatamente, l’articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169 sancisce che vengano destinate quote della raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli (al netto delle imposte e spese per l’esercizio del totalizzatore nazionale) rimettendone la competenza all’intervento del ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministro per le Politiche Agricole, per:

“a) sostegno dell’allevamento e dell’impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi; b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l’avvicinamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all’introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all’evasione contributiva; c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri; d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse; e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento; f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi; g) ricerca scien-

tifica nel settore dell’allevamento, dell’allenamento e dell’anti-doping; h) controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse; i) promozione dell’attività ippica; l) formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.”

Ora, poiché la determina, secondo il principio della gerarchia delle fonti, non può porsi evidentemente in contrasto con una fonte gerarchicamente superiore, benché antecedente, quale il Dpr n. 169/1998, ci si deve domandare se l’interpretazione estensiva dell’Agenzia possa derivare dalle previsioni stesse del decreto Rilancio.

### LE SCOMMESSE IPPICHE AL SOSTEGNO DELLO SPORT?

A dir il vero, né il testo né le finalità della misura “Salva Sport” sembrano *prima facie* confermare la legittimità di tale applicazione estensiva. Riguardo alle origini della previsione normativa, già si è detto. La stessa relazione illustrativa della previsione del decreto Rilancio cita, evidentemente a supporto della misura, i dati dell’aumento della raccolta delle scommesse sul calcio e del relativo gettito erariale forniti dall’ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore dell’Agenzia come riportati dal Centro studi della Federazione italiana giuoco calcio in un documento datato 27 marzo 2020.

Riguardo al testo, non soccorre, ai fini di una inclusione dei giochi a base ippica, il riferimento alle “scommesse sugli eventi sportivi...” in quanto, nell’ordinamento italiano, la disciplina delle scommesse sulle corse dei cavalli da una parte e delle scommesse sportive e su altri eventi dall’altra, è rimessa a norme primarie distinte e ben diverse. Né soccorre, sempre ai fini di una inclusione nella misura “Salva Sport” delle scommesse sulle corse di cavalli, il riferimento all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 nell’applicazione del nuovo tributo, in quanto l’ambito di applicazione dell’imposta unica è ben più ampio delle sole “scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere” citate dal decreto Rilancio e si riferisce anche ai concorsi pronostici sportivi, ai giochi a base ippica, ai giochi di abilità a distanza, ai giochi di sorte a quota fissa, al poker cash e ai giochi da casinò. Infine, riguardo alla distribuzione dei proventi del Fondo ai soggetti beneficiari della misura, richiamati dal provvedimento attuativo del Ministro per le politiche giovanili e lo Sport e listati dal Coni, resta esclusa, al netto di alcuni puntuali sport equestri<sup>2</sup>, la gran parte della filiera ippica, dai centri di selezione, allevamento e allenamento equini, ai fantini, ai guidatori, agli ippodromi, etc. Una filiera che, richiamando le osservazioni della Commissione europea nel libro verde sul gioco online nel mercato interno del 24 marzo 2011, più di ogni altra vive grazie ai suoi scommettitori: “Una specificità dell’ippica rispetto ad altri sport è il fatto di attirare principalmente gli scommettitori. In tal modo, in misura maggiore che per altri avvenimenti sportivi, la sua redditività dipenderà dal reinvestimento nell’attività di una percentuale sufficiente di proventi del gioco” e per il quale il sistema di finanziamento, così come era impostato sino ad ora, va certamente tutelato.

2. E.g. il dressage, l’endurance, il polo, etc.

